

XVII legislatura

**I disegni di legge di  
bilancio e di stabilità  
(per le parti di interesse  
della Commissione  
Affari costituzionali)**

**A.S. n. 1698 e n. 1699  
(e nota di variazioni)**

dicembre 2014  
n. 184



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

(Consigliere parlamentare anziano:  
F. Marcelli)

tel. 06. 6706\_2114

# Segreteria

tel. 06. 6706\_2451

## Uffici ricerche e incarichi

### Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) \_2424

### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Reggente ufficio: C. Andreuccioli \_5461

### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Minichiello \_4761

### Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

### Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: L. Gianniti \_2134

## Documentazione

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Maria Paola Mascia \_3369

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**I disegni di legge di  
bilancio e di stabilità  
(per le parti di interesse  
della Commissione  
Affari costituzionali)**

**A.S. n. 1698 e n. 1699  
(e nota di variazioni)**

dicembre 2014  
n. 184

a cura di: L. Borsi  
ha collaborato: L. Formosa



# INDICE

## IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (A.S. N. 1699)

- stato di previsione del Ministero dell'interno .....p. 7
- stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  
finanze ..... 13

## IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015 (A.S. N. 1698)

- articolato ..... 19
- tabelle ..... 44



## IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (A.S. n. 1699)

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato è impostato secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi.

La legge di riforma della contabilità (legge n. 196 del 2009) ha infatti innalzato l'unità di voto, che non consiste più nella unità previsionale di base (u.p.b.) bensì nel programma.

A partire dal bilancio per il 2011, sono *i programmi* le unità di voto parlamentare.

Ai fini dell'esame da parte della Commissione Affari costituzionali, debbono considerarsi lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) nonché alcuni programmi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Per quanto riguarda lo **stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8)**, emerge quanto segue (*includendo le previsioni recate dalla nota di variazioni*, la quale recepisce gli effetti del disegno di legge di stabilità 2015 quale approvato in prima lettura presso la Camera dei deputati).

Gli stanziamenti, in termini di *competenza*, per il 2015 ammontano a 23,5 miliardi di euro.

Di questi: 20,77 miliardi sono per la parte corrente; 2,68 miliardi in conto capitale; 36,5 milioni in rimborso di passività finanziarie (quest'ultima somma si riferisce all'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato).

Per il 2016 sono previsti 17,17 miliardi di spese per la parte corrente e 657,14 milioni per la parte in conto capitale (su un totale di stanziamenti per il Ministero di 17,88 miliardi).

Per il 2017 sono previsti 16,69 miliardi per la parte corrente e 567,27 milioni di euro per la parte in conto capitale (per un totale di 17,27 miliardi).

Le spese complessive previste dal bilancio assestato per l'anno 2014 erano pari a 21,06 miliardi di euro (di cui 20,31 miliardi di parte corrente e circa 679 milioni in conto capitale).

Lo stato di previsione del Ministero per il 2015 registra dunque, rispetto al bilancio assestato 2014, un incremento degli stanziamenti, pari complessivamente a + 2,43 miliardi (di competenza).

La nota integrativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno conferma come fenomeni di particolare rilievo e criticità propri dell'attuale scenario socio-economico:

- la criminalità interna e internazionale, nonché i rischi connessi al terrorismo, interno e internazionale di natura fondamentalista;
- il fenomeno migratorio, connesso alla situazione del Nord Africa e del Medio Oriente, con le sue conseguenze di ordine pubblico (flussi migratori clandestini, traffico di esseri umani, tratta di donne e minori) e le sue implicazioni sociali;
- la sicurezza del territorio;
- le problematiche connesse all'economia, tra cui l'integrazione interistituzionale e dell'assistenza agli enti locali, in una fase altresì di ridefinizione del loro assetto istituzionale (perseguendo, ad esempio, l'effettiva attuazione dell'obbligo di esercizio delle funzioni in forma associata, per i Comuni sotto 5.000 abitanti), nonché il riguardo al controllo sugli enti dissestati, deficitari o in pre-dissesto, fenomeno questo che ha assunto crescente rilevanza negli ultimi anni;
- le emergenze ambientali e il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Il Ministero dell'interno svolge tradizionalmente, nel nostro ordinamento, un ruolo di 'amministrazione generale', intesa come amministrazione preposta alla cura di interessi che si riferiscono non soltanto allo Stato centrale ma all'intero ordinamento complessivamente considerato.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 300 del 1999 definisce funzioni e compiti attribuiti al Ministero dell'interno come segue: "garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo, soccorso pubblico".

La stessa fonte normativa (articolo 16) individua poi espressamente le seguenti cinque aree funzionali nelle quali, in particolare, il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale:

- ✓ garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
- ✓ tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
- ✓ amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
- ✓ tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;
- ✓ organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.



Il Ministero svolge inoltre le funzioni e i compiti assegnati dalla legislazione vigente in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Ministero dell'interno, infine, formula alla Presidenza del Consiglio il parere di legittimità sulle leggi regionali, ai fini della promozione della questione di legittimità costituzionale presso la Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

A livello centrale, il Ministero è articolato negli uffici di diretta collaborazione del Ministro (disciplinati con d.P.R. n. 98 del 2001) ed in 5 dipartimenti (disciplinati con d.P.R. n. 398 del 2001).

L'organizzazione periferica del Ministero è costituita dalle Prefetture-Uffici territoriali del governo – aventi anche compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio – dalle Questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Ministero dell'interno è chiamato a provvedere all'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa previste nell'ambito della c.d. *spending review*, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, consistenti nella riduzione delle dotazioni organiche e degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale su base percentuale, e nella conseguente riorganizzazione degli uffici.

Tale applicazione era stata sospesa per il Ministero con diverse disposizioni.

Da ultimo, l'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014 (come convertito dalla legge n. 114 del 2014) ha disposto che il Ministero dell'interno provveda a definire le citate riduzioni entro il 31 ottobre 2014, mentre è prorogato al successivo 31 dicembre 2014 il termine per "predisporre" il nuovo regolamento di organizzazione con d.P.C.M.

In via analoga, è differito al 31 dicembre 2014 anche il termine entro il quale definire la previsione delle cessazioni di personale in servizio per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 7 missioni, a loro volta suddivise in 15 programmi, secondo il seguente schema:

<b>Missione</b>	<b>Programma</b>
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.2 Attuazione da parte delle Prefetture- UTG delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio (2.2)
	1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)

(segue)

<b>Missione</b>	<b>Programma</b>
<b>2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)</b>	<b>2.2</b> Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)
	<b>2.3</b> Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali (3.3)
	<b>2.4</b> Gestione dall'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)
<b>3. Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>	<b>3.1</b> Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza (7.8)
	<b>3.2</b> Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.9)
	<b>3.3</b> Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)
<b>4. Soccorso civile (8)</b>	<b>4.1</b> Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)
	<b>4.2</b> Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)
<b>5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)</b>	<b>5.1</b> Gestione flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)
	<b>5.3</b> Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto (27.5)
<b>6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza (32)</b>	<b>6.1</b> Indirizzo politico (32.2)
	<b>6.2</b> Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)
<b>7. Fondi da ripartire (33)</b>	<b>7.1</b> Fondi da assegnare (33.1)

La nota integrativa alla Tabella 8 reca altresì un quadro riassuntivo nel quale ogni programma è ulteriormente scorporato in uno o più “obiettivi”, a ciascuno dei quali corrisponde uno stanziamento di competenza.

Apposite schede descrivono in dettaglio ciascun obiettivo, indicando altresì il centro di responsabilità competente per la sua esecuzione e segnalando l'indicatore di risultato ad esso associato.

Nella tabella che segue è riportata la ripartizione delle spese di *competenza* secondo le missioni. Sono poste a confronto le voci relative al bilancio assestato 2014 e al bilancio 2015 a legislazione vigente (*tenuto conto della nota di variazioni*).

*in milioni di euro*

<b>Missione</b>	<b>Assestamento 2014</b>	<b>Bilancio 2015 a leg. vig.</b>
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	521,49	520,63
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	9.835,64	12.493,34
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	7.880,91	7.807,76
4. Soccorso civile (8)	1.867,48	1.858,52
5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	744,23	639,63
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	165,99	242,10
7. Fondi da ripartire (33)	48,51	48,90

*I valori sopra evidenziati sono riferiti - si è rammentato - al conto competenza.*

La variazione più rilevante in termini assoluti interessa la MISSIONE N. 2 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI).

E' all'interno di questa missione (più precisamente, all'interno del suo programma 2.3, "Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali") che si collocano i principali strumenti di trasferimento di risorse statali agli enti locali, quali: il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316); il Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale (cap. 1317); il Fondo consolidato per il finanziamento dei bilanci degli locali (cap. 1318); il Fondo per il federalismo amministrativo (cap. 1319); contributi per gli interventi di Comuni e Province (cap. 1324); il Fondo solidarietà comunale (cap. 1365); il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio (cap. 7030).

Quale riepilogo, con riferimento ai *programmi*, ecco quanto complessivamente prospettato dallo stato di previsione del Ministero dell'interno (in termini di competenza):

1.2 *Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio*: 518,78 milioni per il 2015; 520,52 milioni per il 2016; 509,16 milioni per il 2017 (assestamento 2014: 519,26 milioni);

1.3 *Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio*: 1,85 milioni per il 2015 e per il 2016 e per il 2017 (assestamento 2014: 2,22 milioni);

2.2 *Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali*: 26,04 milioni per il 2015; 35,42 milioni per il 2016; 79,52 milioni per il 2017 (assestamento 2014: 110,33 milioni);

2.3 *Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa*: 12,43 miliardi per il 2015; 6,95 miliardi per il 2016; 6,41 miliardi per il 2017 (assestamento 2014: 9,68 miliardi);

2.4 *Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali*: 35,88 milioni per il 2015; 35,84 milioni per il 2016; 35,98 milioni per il 2017 (assestamento 2014: 43,60 milioni);

3.1 *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*: 6,50 miliardi per il 2015; 6,40 miliardi per il 2016; 6,36 miliardi per il 2017 (assestamento 2014: 6,48 miliardi);

3.2 *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*: 750,36 milioni per il 2015; 725,46 milioni per il 2016; 725,33 milioni per il 2017 (assestamento 2014: 722,28 milioni);

3.3 *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia*: 556,69 milioni per il 2015; 530,80 milioni per il 2016; 500,09 milioni per il 2017 (assestamento 2014: 669,56 milioni);

4.1 *Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile*: 5,39 milioni per il 2015; 5,35 milioni per il 2016; 5,33 milioni per il 2017 (assestamento 2014: 6,38 milioni);

4.2 *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico*: 1,85 miliardi per il 2015; 1,84 miliardi per il 2016; 1,84 miliardi per il 2017 (assestamento 2014: 1,86 miliardi);

5.1 *Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale*: 634,24 milioni per il 2015; 630,85 per il 2016; 610,61 milioni per il 2017 (assestamento 2014: 738,22 milioni);

5.3 *Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del Fondo edifici di culto*: 5,39 milioni per il 2015; 5,41 milioni per il 2016; 5,17 milioni per il 2017 (assestamento 2014: 6 milioni);

6.1 *Indirizzo politico*: 27,86 milioni per il 2015; 27,89 milioni per il 2016; 27,75 milioni per il 2017 (assestamento 2014: 30,14 milioni);

6.2 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*: 105,16 milioni per il 2015; 102,23 milioni per il 2016; 100,03 milioni per il 2017 (assestamento 2014: 135,85 milioni);

7.1 *Fondi da assegnare*: 48,90 milioni per il 2015; 58,48 milioni per il 2016; 52,06 milioni per il 2017 (assestamento 2014: 48,51 milioni).

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno reca in conclusione una sezione che esplicita le previsioni del *Fondo edifici di culto*.

Per esso sono previsti (per ciascun anno del triennio 2015-17) 10,39 milioni di euro (rispetto a 14,12 milioni secondo le previsioni della legge di bilancio 2014).

Stanziamenti di interesse per la Commissione Affari costituzionali si rinvencono altresì nello **stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)**.

Anche per tale Tabella, i valori che di seguito si riportano sono comprensivi delle modificazioni recate dalla prima nota di variazioni.

In via preliminare, può valere ricordare come siano collocati in questo stato di previsione i seguenti due capitoli, di interesse per l'amministrazione dell'Interno:

*capitolo 3019*: 98,8 milioni per le assunzioni in deroga di personale a tempo indeterminato per i corpi di polizia per il 2014.

Si tratta dei fondi già sbloccati dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 90, della legge n. 228 del 2012), che ha previsto la possibilità per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, anche in deroga alle percentuali del *turn over* per i comparti interessati, che possono essere incrementate fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per cento (in luogo del 50%) nel 2015. Si ricorda, inoltre, che la dotazione del fondo istituito presso il MEF è stata già decurtata per il 2013 di un importo pari a 43 milioni per coprire una parte degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 102 del 2013 (cd. decreto IMU).

*capitolo 3022*: ulteriori 119,84 milioni da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo dei vigili del fuoco.

Successivamente, la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 464 della legge n. 147 del 2013) ha stabilito l'effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse. A tal fine ha previsto uno stanziamento pari a 50 milioni per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Peraltro, il disegno di legge di stabilità 2015 (v. *infra*), all'articolo 2, comma 31 prevede che le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel 2015 non possono essere effettuate prima del 1° dicembre 2015.

Pertengono allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gli stanziamenti destinati alla *Missione n. 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri)*.

Gli stanziamenti di competenza vi ammontano a 2,74 miliardi di euro (- 95 milioni rispetto all'assestamento 2014).

Complessivamente, l'incidenza percentuale della missione sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,6% (si conferma il dato dell'assestamento 2014 e degli ultimi esercizi).

La missione n. 21 si articola nei tre programmi: 21.1, Organi costituzionali; 21.2, Organi a rilevanza costituzionale; 21.3, Presidenza del Consiglio dei ministri.

La previsione riferita al Programma 21.1 (Organi costituzionali) è per il 2015 in conto competenza pari a 1,7 miliardi (con un decremento di circa 67 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2014).

Nell'ambito del programma 21.1, può dirsi significativa la riduzione degli stanziamenti destinati al capitolo 1638, nel quale sono appostati i fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

Gli stanziamenti per il 2015 presentano, infatti, un decremento pari a 63,5 milioni rispetto ai dati dell'esercizio 2014, in dipendenza della riforma

operata con il decreto-legge n. 149 del 2013 (convertito dalla legge n. 13 del 2014), il quale ha disposto la graduale abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti e movimenti politici.

Il decreto-legge n. 149 del 2013 ha stabilito l'applicazione graduale della riforma per i partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, era riconosciuto il finanziamento pubblico in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso ed il cui termine di erogazione non era ancora scaduto alla data medesima (articolo 14). In base alla disciplina transitoria, tali partiti continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario 2013 e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure: *a)* nell'esercizio 2013, il finanziamento è stato riconosciuto integralmente; *b)* nel primo (2014), nel secondo (2015) e nel terzo (2016) esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento; *c)* dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge ossia il 2018, il finanziamento cessa.

Oltre a ciò, per il 2015 gli stanziamenti destinati alle spese del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) non registrano alcuna variazione rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2014.

La dotazione della Presidenza della Repubblica (cap. 2101) registra una riduzione di 4 milioni rispetto ai dati del 2014.

(in milioni di euro)

Organi costituzionali	dal 2010 al 2012	2013	Ass. 2014 L. 145/2014	BLV 2015	Variazione 2015/2014	
					ass.	%
Presidenza della Repubblica	228	228	228	224	- 4	-1,7
Senato della Repubblica	526,36	505,36	505,36	505,36	0	--
Camera dei deputati	982,8	943,16	943,16	943,16	0	--
Corte costituzionale	52,7	52,7	52,7	52,7	0	--

La previsione riferita al Programma 21.2 (Organi a rilevanza costituzionale) è per il 2015 in conto competenza pari a 482,2 milioni (con un decremento di circa 44 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2014).

Questo Programma riguarda le spese per il funzionamento di: Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e Consiglio superiore della magistratura.

La previsione riferita al Programma 21.3 (funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è per il 2015 in conto competenza

pari a 494,2 milioni di euro (con un incremento di circa 10 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2014).

Altri programmi di spesa entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia, qui suscettibili di richiamo sono:

- gli stanziamenti dedicati entro la *MISSIONE N. 6 (SOCCORSO CIVILE)* al programma *Protezione civile* (6.2), per il quale gli stanziamenti di competenza per il 2015 ammontano a 1,65 miliardi (-636 milioni rispetto all'assestamento 2015);
- gli stanziamenti dedicati entro la *MISSIONE N. 11 (COMUNICAZIONI)* al programma *Sostegno all'editoria* (11.2), la cui dotazione in termini di competenza per il 2015 ammonta a 215,8 milioni (-11 milioni circa rispetto all'assestamento 2014);
- gli stanziamenti dedicati entro la *MISSIONE N. 17 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA)* al programma *Protezione sociale per particolari categorie* (17.1), nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 (*Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche*) e 5211 (*Fondo nazionale per la tutela delle minoranza linguistiche*) con una dotazione di competenza per il 2015 pari, rispettivamente, a 0,81 e 0,92 milioni di euro (con una lieve diminuzione rispetto all'assestamento 2014 rispettivamente di 0,11 e 0,13 milioni);
- gli stanziamenti dedicati ancora entro la *MISSIONE N. 17 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA)* al programma *Promozione dei diritti e delle pari opportunità* (17.4), nel cui ambito si colloca il cap. 2108 (*Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità*), con una dotazione di competenza per il 2015 pari a 32,3 milioni (- 4,8 milioni rispetto all'assestamento 2014);
- gli stanziamenti dedicati entro la *MISSIONE N. 20 (IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI)* al programma *Rapporti con le confessioni religiose* (20.2), la cui dotazione di competenza ammonta a 1,14 miliardi (con un aumento di 40 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014);

Con riferimento ancora alle competenze della Commissione Affari costituzionali, si segnalano alcuni altri stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Sono, in particolare, gli stanziamenti destinati:

- alle spese di organizzazione e funzionamento dei *servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica*, confluite (in attuazione dell'articolo 29 della legge n. 124 del 2007) nel capitolo 1670, entro la missione *Ordine pubblico e sicurezza*, programma *Sicurezza democratica* (5.2). Il capitolo



reca uno stanziamento pari a 605 milioni per il 2015 (con un lieve decremento di 0,3 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014);

- all'*Autorità nazionale anticorruzione* nel capitolo 2116, con uno stanziamento di 5,07 milioni (con un decremento di 0,2 milioni rispetto all'assestamento 2014);

- alle spese di funzionamento della *Scuola nazionale di amministrazione* (ex Scuola superiore della Pubblica amministrazione). Sono presenti due capitoli: il capitolo 5217 (*Spese di funzionamento della Scuola nazionale di amministrazione*), che reca uno stanziamento di 1,38 milioni di euro in termini di competenza; il capitolo 5218 (*Spese di natura obbligatoria della Scuola nazionale di amministrazione*), con 8,6 milioni.

- all' *Agenda digitale*: il capitolo 1707 (spese di funzionamento), con uno stanziamento di 2,5 milioni; e il capitolo 1716 (spese obbligatorie), con uno stanziamento di 7 milioni di euro in termini di competenza;

- all'*ISTAT*: i capitoli 1680 e 1685 registrano una dotazione, rispettivamente, di 50,5 milioni e di 140 milioni, sempre con riferimento all'anno 2015.

Si ricorda infine che sono espone nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, alla missione 2 (recante appunto quella dicitura), ripartita nei programmi: 2.1, *Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore*; 2.2 *Federalismo* (per il quale sono previsti 71,06 miliardi, con un incremento di 10 miliardi rispetto all'assestamento 2014); 2.3 *Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a Statuto speciale*; 2.4 *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria*; 2.5 *Rapporti finanziari con enti territoriali*.

Alcuni degli stanziamenti sopra ricordati, posti entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, afferiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - alla quale sono complessivamente destinati 494,27 milioni (si è ricordato sopra, a proposito del Programma 21.3).

Fino all'esercizio finanziario 1999, per la Presidenza del Consiglio era previsto un autonomo stato di previsione, riportato nella Tabella 2 - *Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri*, allegata alla legge annuale di bilancio. Tale impostazione è stata modificata a seguito della riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio conseguente all'approvazione del decreto legislativo n. 303 del 1999. Questo decreto legislativo, da un lato, ha trasferito numerose funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio ad altre amministrazioni, dall'altro le ha conferito piena autonomia contabile e di bilancio, disponendo l'iscrizione delle disponibilità finanziarie della Presidenza in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell'economia e delle finanze).

L'ammontare dello stanziamento è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria (oggi legge di stabilità).

A partire dall'esercizio finanziario 2010, le risorse destinate alla Presidenza sono state divise in due capitoli:

- il cap. 2115, spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio, che continua ad essere esposto in tabella C;
- il cap. 2120, spese di natura obbligatoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le risorse stanziate in tali capitoli non esauriscono tuttavia le risorse di competenza della Presidenza stessa, in quanto ad esse si aggiungono le somme da destinare alle politiche di settore gestite dai Ministri senza portafoglio, gli interventi del servizio civile nazionale, le provvidenze per l'editoria e le risorse per gli interventi del Dipartimento della protezione civile. Nei limiti di tali disponibilità la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese. Al riguardo, il decreto legislativo n. 303 del 1999 attribuisce ampia autonomia alla Presidenza, con riferimento sia all'organizzazione interna, sia agli aspetti finanziari. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 303 del 1999 stabilisce che la programmazione e la gestione delle spese viene affidata alla piena autonomia della Presidenza. La struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i principi generali della contabilità pubblica e tenendo conto delle specifiche esigenze della Presidenza, sono demandati all'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio. Tali decreti sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono trasmessi, al fine di garantirne la trasparenza, anche i bilanci preventivi e il rendiconto della gestione finanziaria. In sede di attuazione di tali disposizioni è stato emanato, da ultimo, il d.P.C.M. 22 novembre 2010, *Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio*, che, tra l'altro reca la disciplina del bilancio annuale di previsione.

## IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2015 (A.S. n. 1698)

*Si esamina dapprima l'articolato del disegno di legge, indi le Tabelle A, B, C, D, E.*

L'*articolato* reca alcune disposizioni, di saliente interesse della Commissione Affari costituzionali.

Se ne fornisce qui una rapida sintesi, rinviando, per una più estesa disamina al *dossier* del Servizio Studi n. 183, recante le schede di lettura sul disegno di legge di stabilità (quale trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati, che l'ha approvato in prima lettura).

### **Articolo 1, comma 105**

*(Erogazioni liberali a partiti politici)*

Il comma conferma ("*continuano a considerarsi*", esso recita) la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici, pur se effettuati da candidati o eletti a cariche pubbliche, loro appartenenti.

I versamenti debbono essere effettuati in conformità a previsioni regolamentari o statutarie, dei partiti o movimenti politici beneficiari.

I versamenti di cui qui si tratta sono quelli oggetto dell'articolo 11, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito dalla legge n. 13 del 2014 (il decreto-legge che ha dettato la graduale abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, da intendersi sostituita da forme di contribuzione volontaria o indiretta, e ha dettato disposizioni per la democraticità e trasparenza dei partiti).

Ossia detraibili sono, ai sensi del presente comma, erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un Consiglio regionale o ai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La detraibilità è accordata a decorrere dall'anno di imposta 2007. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento per l'anno 2013, al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014.

La detraibilità vale per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui - a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale, tracciabile secondo la normativa anti-riciclaggio.

**Articolo 1, comma 119***(Fondo per le non autosufficienze)*

Incrementa la dotazione del Fondo per le non autosufficienze nella misura di 400 milioni per il 2015 e di 250 milioni annui a decorrere dal 2016. Lo stanziamento è destinato anche agli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

**Articolo 1, comma 120***(Adeguamento della dotazione finanziaria del Garante per l'infanzia)*

Incrementa la dotazione già prevista dalla legislazione vigente per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di 650.000 euro annui per il triennio 2015/2017.

**Articolo 1, commi 125 e 126***(Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo)*

Il **comma 125** incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, destinato all'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Il **comma 126** rende permanente lo stanziamento di 3 milioni di euro, autorizzato per il solo 2014 in favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

Quello stanziamento fu previsto al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sedi di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con una capienza pari o superiore a 3.000 unità.

**Articolo 1, commi 127 e 128***(Fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati)*

Il **comma 127** istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il *Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell'analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 135 del 2012), che viene contestualmente soppresso.

Inoltre, incrementa il nuovo fondo di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015.

Il **comma 128** prevede che i minori stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo all'obbligo dell'autorità che riceve la domanda di protezione internazionale di informare immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ai fini dell'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso.

La norma è finalizzata ad estendere l'assistenza della rete SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) anche ai minori stranieri non accompagnati che non hanno richiesto il riconoscimento del diritto di asilo.

Infatti, attualmente solo i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ai sensi del richiamato articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sono immediatamente avviati nelle strutture di accoglienza del rete SPRAR.

Al 30 settembre 2014 risultano, secondo il monitoraggio effettuato dal Ministro del lavoro, 12.164 minori stranieri non accompagnati segnalati (erano 8.526 il 31 ottobre 2013), di cui 3.163 irreperibili.

### **Articolo 1, comma 129** *(Stampa quotidiana e periodica)*

Il **comma 129** postpone (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.

Inoltre, prevede l'accesso nel 2015 al credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e poi differito all'anno 2014.

La proroga è motivata con la necessità di favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica.

L'antefatto normativo è l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2012 (convertito dalla legge n. 103), sul quale sono, poi intervenuti i commi 334 e 335 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

La disposizione citata del decreto-legge n. 63 del 2012 ha reso obbligatoria - a fini di modernizzazione del sistema del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica - a decorrere dal 1° gennaio 2013, la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.

Inoltre, per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta per l'anno 2012.

### **Articolo 1, comma 131**

*(Autorizzazione di spesa per la riforma del terzo settore e dell'impresa sociale e per il Servizio civile universale)*

Reca un'autorizzazione di spesa, ai fini della copertura finanziaria di una riforma del terzo settore e dell'impresa sociale e di una revisione della disciplina del Servizio civile universale.

A tal fine, è previsto uno stanziamento pari a: 50 milioni di euro per il 2015; 140 milioni per il 2016; 190 milioni annui a decorrere dal 2017.

### **Articolo 1, commi 135-138**

*(Segni distintivi di Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

Queste disposizioni - nel sancire il diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi (stemmi, emblemi e altro) da parte della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - autorizzano la loro concessione in uso, anche temporaneo, a terzi.

Beninteso, la concessione in uso non deve risultare lesiva o incompatibile con le finalità istituzionali e l'immagine dei due Corpi.

Tale concessione in uso - da disporsi rispettivamente dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dal Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno - è ammessa attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione (oggetto dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici: decreto legislativo n. 163 del 2006).

Per tale riguardo, si prevede che in caso di violazione del diritto di proprietà di tali simboli, si applichino le misure correttive (tra cui l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio), le sanzioni civili, il risarcimento del danno, la restituzione dei profitti e la eventuale pubblicazione dell'ordinanza cautelare o della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà. Questo novero di sanzioni è previsto mediante il rinvio agli articoli 124, 125 e 126 del codice di proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005).

L'individuazione concreta dei segni distintivi oggetto delle disposizioni di cui sopra e delle specifiche modalità attuative sono demandate ad un regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno.

Le somme ricavate dalla concessione dei segni distintivi sono assegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno rispettivamente al programma "Contrasto al crimine" (missione "Ordine e sicurezza

pubblica”) e al programma “Prevenzione dal rischio e soccorso civile” (Missione “Soccorso civile).

Per quanto riguarda l’utilizzo dei propri simboli, la Polizia e il Corpo dei vigili del fuoco risultano così equiparati alle Forze armate (compresi i Carabinieri).

Infatti l’articolo 300, comma 1 del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) reca previsione analoga a quelle qui prevista, circa il diritto all’uso esclusivo dei propri segni distintivi da parte delle Forze armate e, insieme, concedibilità in uso a terzi.

E si viene ora a prevedere, per Polizia e Corpo dei vigili, l’applicazione delle disposizioni recate dai commi 2 e 3 del citato articolo 300 del codice militare, i quali prevedono la punibilità con una multa da 1.000 a 5.000 euro per chi, senza che gli sia stato consentito l’uso, fabbrica, venda e utilizzi i segni distintivi.

Sono esclusi da tale punibilità i collezionisti ed amatori che operano per finalità personali e non lucrative.

### **Articolo 1, comma 142**

*(Vigili del fuoco: permuta di materiali e prestazioni)*

La disposizione autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti sia pubblici sia privati.

La piena operatività di tale disposizione è rimessa ad un decreto interministeriale (Interno ed Economia e finanze), che stabilisca la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

La permuta è funzionale a contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Analoga possibilità di ricorrere alla permuta di materiali e prestazioni è prevista per l’Amministrazione della difesa (cfr. d.P.R. n. 90 del 2010 - articoli da 569 a 574).

### **Articolo 2, comma 20**

*(Riduzione di trasferimenti ad enti)*

Questo comma dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell’allegato 6 al

disegno di legge in esame (per un importo complessivo pari a 22 milioni per il 2015 e a 21,7 milioni a decorrere dal 2016).

Si indicano qui solamente le riduzioni per stanziamenti che possano interessare la Commissione Affari costituzionali.

La colonna “BLV 2015” sta per: bilancio a legislazione vigente. I dati sono in *milioni di euro*.

*(dati in milioni di euro)*

<i>Ministero capitolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>BLV 2015</i>	<i>Riduzione 2015</i>	<i>Riduzione 2016</i>	<i>Riduzione 2017 e ss</i>
MEF 1680	Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica	36,32	2	2	2
MEF 1707	Spese di funzionamento dell'Agenzia per l'Italia digitale	2,73	0,2	0,2	0,2
MEF 1733	Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali	7,37	0,5	0,5	0,5
MEF 2116	Somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni	2,72	0,1	0,1	0,1
MEF 2118	Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza	0,92	0,05	0,05	0,05
MEF 5200	Somma da corrispondere al centro di formazione e studi - FORMEZ - per le esigenze di funzionamento e per la quota di associazione	4,98	1	1	1
MEF 5217	Fondo occorrente per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione	1,43	0,05	0,05	0,05
MEF 5223	Spese di funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN	3,9	0,2	0,2	0,2

### **Articolo 2, commi 22-24**

*(Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego)*

Questi commi dettano norme in materia di contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego.



Il **comma 22** *proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego.*

Esso è già previsto - fino al 31 dicembre 2014 - dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Consegue lo slittamento del triennio contrattuale al 2016-2018 (dal 2015-2017).

L'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto che si dia luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

Il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, per la parte economica, è operante dal 2010.

Il **comma 23** estende fino *al 2018* l'efficacia della norma che prevede che *l'indennità di vacanza contrattuale* (ossia l'incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in assenza di un suo rinnovo e finché questo non sia rinnovato) sia quella in godimento al 31 dicembre 2013.

L'articolo unico, comma 452, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), ha previsto che per il triennio 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, da computare quale anticipazione dei benefici complessivi da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale, sia quella fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010 (che ha 'congelato' tale importo a quello in godimento nel 2010).

Si ricorda, altresì, che con il d.P.R. n. 122 del 2013 (emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011), è stato previsto il blocco degli incrementi di tale indennità, prevedendo altresì che essa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata senza riassorbimento dei predetti importi.

Il **comma 24** proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, da ultimo prorogate, per l'anno 2014, dal d.P.R. n. 122 del 2013.

Pertanto si dispone che *anche per l'anno 2015 nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico* di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001<sup>1</sup> *non si applichino i meccanismi di adeguamento retributivo* così come previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998.

---

<sup>1</sup> Il personale in regime di diritto pubblico di cui al richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d'Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

*Inoltre, lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del personale di cui al richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

Riprendono, invece, efficacia le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 21 dell'articolo 9 del richiamato decreto legge n. 78 del 2010, concernenti il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato (che erano state anch'esse prorogate, per l'anno 2014, dal d.P.R. n. 122 del 2013).

Resta ferma l'inapplicabilità di queste disposizioni al personale di magistratura di cui alla legge n. 27 del 1981. Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 9, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativamente al blocco degli aumenti retributivi per i magistrati.

### **Articolo 2, comma 25**

*(Abrogazione di una norma sulle promozioni nei Corpi di polizia)*

Il comma dispone l'abrogazione delle norme del Codice dell'ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all'atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio.

Ma qui rileva che altresì detti l'abrogazione della disposizione (della legge n. 266 del 2005) che prevede analoghe promozioni per Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato.

Il comma 260 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2006, che fossero attribuiti:

a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;

b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

### **Articolo 2, commi 31 e 32**

*(Disposizioni in materia di assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

Il **comma 31** prevede che le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi nel 2015 (ai sensi dal decreto-legge n. 112 del 2008: suo articolo 66, comma 9-bis) non possano essere effettuate prima del 1° dicembre 2015.

Sono previste le seguenti eccezioni: allievi agenti di Polizia di Stato del concorso 2014; personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e il 2015; allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali, allievi marescialli; personale dei gruppi sportivi.

La disposizione quantifica in un importo non inferiore a 27,2 milioni di euro il risparmio complessivo risultante dal rinvio delle assunzioni.

La disposizione tratta materia oggetto di stratificazione normativa.

Il citato articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilì disposizioni speciali per il *turn over* del comparto sicurezza.

Per il biennio 2010-2011, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potevano procedere, secondo specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Tale facoltà di assumere era fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, *del 50 per cento nel 2015* e del 100 per cento a decorrere dal 2016.

In deroga a tali percentuali, l'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012 ha stabilito che le assunzioni nel Comparto difesa-sicurezza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano essere incrementate con specifico decreto, fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e *fino al 70 per cento per il 2015* (l'ultima deroga, relativa alle assunzioni per il 2013, è stata disposta con il d.P.C.M. 23 settembre 2013). La legge di stabilità 2014 (ossia la legge n. 147 del 2013, all'articolo 1, comma 464) ha introdotto una ulteriore deroga ai limiti suesposti, prevedendo l'effettuazione di *assunzioni aggiuntive* nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso, al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il *turn-over* complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55 per cento (con un incremento quindi pari al 5 per cento) e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza (per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica era stato disposto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013).

Il **comma 32** incide sull'articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge n. 90 del 2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari").

Quella disposizione ha autorizzato - "al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015" - le Forze di polizia in via straordinaria in deroga, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, per l'immissione nei rispettivi ruoli

iniziali (ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale).

Ebbene, la nuova disposizione prevede che lo scorrimento possa riferirsi anche ai concorsi banditi nell'anno 2012, ferma restando l'indizione per l'anno 2013.

### **Articolo 2, commi 33 e 34**

*(Revisione dell'Accordo nazionale quadro di amministrazione delle Forze di Polizia)*

Questi due commi dispongono l'avvio delle procedure (entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge) e la stipulazione (entro il 1° aprile 2015), in ordine all'*Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile* (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale).

In particolare, il **comma 33** prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 30 gennaio 2015) siano avviate le procedure per il rinnovo dell'Accordo nazionale quadro.

Per meglio intendere la portata normativa della disposizione in esame, vale ricordare alcuni tratti della disciplina del regime di lavoro degli operatori di Polizia.

Il personale delle Forze di polizia rientra nella categoria del cd. personale in regime di diritto pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 3).

A differenza della maggior parte dei dipendenti pubblici, il rapporto di lavoro di questo personale non è regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, frutto di concertazione tra l'Aran e i sindacati, che hanno rilievo normativo, bensì da accordi sindacali stipulati tra delegazioni delle amministrazioni centrali e le organizzazioni sindacali. Tali accordi sono poi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

In particolare, le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del *personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate*, sono regolate dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Formano oggetto di contrattazione il trattamento economico fondamentale ed accessorio (compresi gli straordinari), il trattamento di fine rapporto, l'orario di lavoro e di servizio, i congedi, le aspettative ecc. E' ammessa la contrattazione collettiva integrativa, anche territoriale, sulle medesime materie, purché non sia in contrasto con l'accordo nazionale.

L'ultimo accordo sindacale (relativo sia alla parte economica, sia a quella normativa) è stato sottoscritto al 2007 ed è stato recepito con il d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (cd. IV contratto comparto sicurezza), recante appunto il recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, integrato dal D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 (coda contrattuale). Successivamente, è stato sottoscritto l'accordo, recepito con il d.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, relativo alla sola parte economica (biennio 2008-2009).

Nel 2009 è stato sottoscritto l'*Accordo quadro* (in attuazione di quanto disposto dal III contratto comparto sicurezza di cui al d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164).

L'articolo 24 del contratto prevede la stipulazione (fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale) di un accordo nazionale quadro di amministrazione, di durata quadriennale nelle seguenti materie: destinazione delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali; principi generali per la definizione degli accordi decentrati; turni di servizio, alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione; formazione e aggiornamento professionale; programmazione di turni di lavoro straordinario; riposo compensativo; reperibilità; attività gestionali degli enti di assistenza del personale; impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio.

L'avvio delle procedure per la revisione dell'Accordo quadro, oggetto del **comma 33**, si pone l'obiettivo di "corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciute".

L'avvio delle procedure avviene - *secondo previsione la cui portata normativa parrebbe suscettibile di approfondimento* - con deroga a quanto previsto dell'articolo 30 del citato accordo del 2002, il quale prevede che per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata, le amministrazioni applichino la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

Ed avviene senza dover attendere la definizione delle procedure contrattuali per la parte normativa (oggetto dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha disposto il blocco dei contratti del pubblico impiego: v. *supra* la scheda relativa all'articolo 2, comma 22 del presente disegno di legge).

Il **comma 34** indi dispone che la revisione dell'Accordo nazionale quadro avvenga entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (ossia entro il 1° aprile 2015).

Inoltre prevede che in sede di revisione dell'Accordo, si tenga conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento al parziale blocco del *turn over* ed alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

**Articolo 2, comma 35**

*(Deroghe per l'assunzione di personale a tempo determinato delle Regioni a statuto speciale e loro enti locali)*

Questo comma incide sulla deroga per l'assunzione di personale a tempo determinato da parte delle Regioni a statuto speciali o loro enti territoriali.

Già l'articolo 4, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2013 ha consentito loro – con riferimento a finalità, vincoli e termini indicati dal comma 9 di quel medesimo articolo – di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato con superamento dei limiti assunzionali a tempo determinato (previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010), avvalendosi di risorse finanziarie che quelle medesime Regioni individuassero con misure di razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.

Il decreto-legge n. 101 del 2013 ha altresì previsto che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applichi la sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014.

La disposizione ora del disegno di legge di stabilità viene a differire al 31 dicembre 2015 (con riferimento al patto di stabilità per il 2014) la facoltà di deroga così accordata, senza incorrere nella sanzione del divieto di assumere personale e senza doversi attenere a termini e vincoli (indicati dall'articolo 4, comma 9 del citato decreto-legge n. 101) valevoli per le altre amministrazioni pubbliche - purché permangano il fabbisogno organizzativo e comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

**Articolo 2, commi 37 e 38**

*(Valorizzazione del patrimonio immobiliare- Funzioni attribuite all'Agenzia del Demanio)*

Il **comma 37** contiene modifiche alla legislazione vigente in tema di dismissione immobili pubblici e di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni centrali.

In particolare, con riferimento alla dismissione di determinati immobili, si prevede la possibilità di venderli non solo a trattativa privata (come già previsto dalla norma), ma anche tramite una procedura ristretta alla quale sono invitati a partecipare e a presentare offerte soltanto alcuni

soggetti qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche da stabilire con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione.

Il **comma 38**, in tema di razionalizzazione degli spazi, apporta modifiche al comma 222-*quater* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 2014, integrando la relativa procedura e dando rilievo alla valutazione dei costi e della disponibilità di risorse finanziarie.

Istituisce inoltre un "Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi", con un'iniziale dotazione di 20 milioni di euro, con la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi.

### **Articolo 2, comma 39**

#### *(Manutenzione degli immobili pubblici)*

Questo comma reca alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, in tema di manutenzione degli immobili pubblici.

In particolare, per quanto riguarda gli immobili statali e demaniali, è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza sugli interventi di manutenzione aventi il carattere della somma urgenza per l'esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

In secondo luogo è ripristinata la gestione accentrata da parte dell'Agenzia del demanio sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tali corpi sono autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale.

### **Articolo 2, comma 45**

#### *(Dotazioni di bilancio dei Ministeri)*

Dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2015.

Siffatta riduzione investe altresì lo stato di previsione del Ministero dell'interno, per i seguenti importi: 100,93 milioni nel 2015; 100,02 milioni nel 2016; 99,99 milioni nel 2017 e anni successivi.

Apposito elenco allegato al disegno di legge di stabilità individua puntualmente la ripartizione tra missioni e programmi, di tale complessiva riduzione di stanziamento.

Riportando qui solo il dato per l'anno 2015, tale riduzione incide per 73,9 milioni sulla missione "Ordine pubblico e sicurezza"; per 17,6 milioni sulla missione "Soccorso civile"; per 5,1 milioni sulla missione 2, "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali".

### **Articolo 2, commi 46-48**

*(Riduzione spese di organi di rilevanza costituzionale)*

Il **comma 46** dispone una riduzione dei trasferimenti per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, del CSM e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pari complessivamente a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

La seguente tabella riepiloga gli stanziamenti iscritti in bilancio e le relative riduzioni.

*(in milioni di euro)*

Cap.lo Bilancio MEF	Organo	Stanziamento 2015	Stanziamento 2016	Stanziamento 2017	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017
2160	Corte dei conti	38,65	40,32	41,65	5,93	5,94	5,99
2170	Consiglio di Stato e TAR	20,91	22,04	22,39	3,2	3,2	3,2
2195	CSM	5,36	5,17	5,16	0,82	0,76	0,74
2182	Consiglio Giustizia amm.iva Sicilia	0,23	0,24	0,24	0,03	0,03	0,03
	Totale	65,18	67,79	69,45	10	10	10

Il **comma 47** prevede che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non possa comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.

Consegue lo svolgimento a titolo gratuito delle funzioni connesse alla carica di Presidente o consigliere del CNEL.

Non può inoltre comportare oneri a carico della finanza pubblica "qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni" del CNEL. Tale



espressione, sembra riferirsi, come risulta dalla relazione tecnica e dalle abrogazioni disposte dal comma successivo, alla attività istruttoria affidata a soggetti esterni al CNEL.

Il **comma 48** abroga conseguentemente alcune disposizioni della legge sul CNEL (L. n. 936/86), relative agli emolumenti per i componenti ed all'affidamento di incarichi a soggetti esterni, nonché “ogni regolamento ad esse connesso”.

### **Articolo 2, comma 49**

*(Riduzione spese della Presidenza del Consiglio)*

Il **comma 49** prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dal 2015, una riduzione delle spese del proprio bilancio non inferiore a 13 milioni di euro.

Le relative somme, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.

Le spese di della Presidenza del Consiglio sono iscritte nei capitoli 2115 e 2120 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, relativi, rispettivamente, alle spese di funzionamento (capitolo rimodulabile) ed alle spese di natura obbligatoria.

La seguente tabella riepiloga i relativi stanziamenti.

*(in milioni di euro)*

<b>Cap.lo Bilancio MEF</b>	<b>Spesa</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
2115	Spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri	34,90	35,18	35,09
2120	Spese di natura obbligatoria della Presidenza del Consiglio dei ministri	301,48	299,51	300,74

### **Articolo 2, comma 109**

*(Soppressione dell'indennità di trasferimento in Italia per il personale delle Forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco, prefettizio)*

Abroga la disposizione per effetto della quale il personale volontario coniugato, il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, il personale appartenente alla carriera prefettizia, all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso enti od organismi internazionali ovvero presso delegazioni o

rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali, ha diritto a percepire l'*indennità di trasferimento* (pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi).

### **Articolo 2, commi 141-153**

*(Estensione al 2018 del contributo alla finanza pubblica delle Regioni)*

Questi commi stabiliscono un contributo aggiuntivo delle Regioni alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, pari complessivamente a 4 miliardi di euro, ripartito tra le Regioni a statuto ordinario per 3.452 milioni (**commi 141-142**) e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome per 548 milioni (**commi da 143 a 153**). Ciascuna regione, per l'importo ad essa assegnato, realizza il contributo sia in termini di indebitamento netto (riduzione di spesa) che di saldo netto da finanziare. La norma estende inoltre all'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica delle regioni già previsto dal decreto legge n. 66 del 2014 per gli anni dal 2015 al 2017.

### **Articolo 2, commi 154-158 e 160**

*(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni al contenimento della spesa pubblica)*

I **commi 154-156** definiscono il concorso degli enti locali al contenimento della spesa pubblica, attraverso una riduzione della loro spesa corrente, nell'importo complessivo di: 2,2 miliardi per il 2015; 3,2 miliardi per il 2016; 4,2 miliardi a decorrere dall'anno 2017 (entro tali importi, Province e Città metropolitane sono incise per 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016, 3 miliardi dal 2017).

Al fine del contenimento delle spese correnti, sono disposti una serie di divieti alle Province delle Regioni a statuto ordinario.

Esse hanno divieto:

- di ricorrere a mutui, fatta eccezione per le spese rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- di attribuire incarichi di studio e consulenza;
- di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità;

- di acquisire personale attraverso l'istituto del comando (i comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi);
- di attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici (ai sensi degli articoli 90 e 110 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000). I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010.

Il **comma 157** riduce la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 1,2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 158** prevede una riduzione del concorso al contenimento della spesa per l'anno 2015 per i Comuni colpiti da eventi sismici negli ultimi anni.

Il **comma 160** estende all'anno 2018 il contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti locali dall'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014. Si tratta dunque, per le Province e le Città metropolitane, di un ulteriore contributo alla finanza pubblica di 585,7 milioni per il 2018; per i Comuni, di 563,4 milioni.

### **Articolo 2, comma 159** *(Unioni e fusioni di comuni)*

Questo comma introduce disposizioni in favore delle unioni e fusioni di Comuni, al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata.

In particolare:

a) ai Comuni istituiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto della spesa personale sulla spesa corrente inferiore al 30 per cento non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per l'assunzione mediante contratti a tempo determinato, fermo restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti nell'anno precedente la fusione, ed i vincoli generali sull'equilibrio dei bilanci;

b) per i Comuni che esercitano in forma associata le proprie funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 – vale a dire mediante unione ovvero mediante convenzione – le spese di

personale e le facoltà di assunzione sono considerate “in maniera cumulata” tra i Comuni medesimi mediante “forme di compensazione” tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell’invarianza della spesa complessiva;

c) il contributo di 5 milioni stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2013 (che ha stabilito per l’anno 2013, una integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale per un importo complessivo di 125 milioni di euro) deve intendersi attribuito alle unioni di Comuni per l’esercizio associato delle funzioni.

### **Articolo 2, comma 161**

*(Quota di riparto del Fondo di solidarietà comunale in base a fabbisogni standard e capacità fiscali)*

Aumenta dal 10 al 20 per cento la quota del fondo di solidarietà comunale che deve essere accantonata per essere redistribuita tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard.

### **Articolo 2, commi 162-179**

*(Pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario)*

Questi commi introducono per le Regioni a statuto ordinario una diversa modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità.

Il nuovo obiettivo per ciascuna Regione è il conseguimento del pareggio di bilancio, anziché l’osservanza del limite posto alle spese complessive.

Sono quindi stabilite le regole – vale a dire i saldi di riferimento - per il pareggio di bilancio (**commi 165 e 166**) e le specifiche voci di entrata e di spesa, nonché, in relazione all’esercizio 2015, gli specifici criteri da utilizzare per alcune voci contabili e l’individuazione di talune poste da escludere (**commi 167-169**).

La nuova disciplina trova applicazione dal 2015, in modo completo per le Regioni che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (che già adottano per il 2015 i bilanci armonizzati), mentre si applica con alcuni specifici adattamenti per le restanti regioni.

Come nella precedente normativa sul contenimento della spesa, sono inoltre disciplinati il monitoraggio dei risultati e gli adempimenti delle

Regioni (**commi 171-173, 179**), nonché le sanzioni in caso di inosservanza del patto e le misure antielusive (**commi 174-178**).

### **Articolo 2, commi 180-184**

*(Nuova disciplina della regionalizzazione del patto di stabilità)*

I commi da 180 a 184 sostituiscono, per le Regioni a statuto ordinario, la disciplina concernente le misure di flessibilità del patto regionalizzato, verticale ed orizzontale, al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio.

Le due forme di flessibilità – che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di poter effettuare pagamenti in conto capitale (destinati agli investimenti) - vengono riunite in una unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali, sono compensati o dalla regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei saldi obiettivo.

### **Articolo 2, commi 185-195**

*(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali)*

Questi commi recano alcune modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018, volte a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali mediante il patto, per complessivi 3,35 miliardi annui (di cui 3,09 miliardi ai Comuni e 255 milioni alle Province) (**comma 185**).

Si interviene, inoltre, sulle modalità di calcolo del saldo finanziario, stabilendo che rientrano nella determinazione del saldo-obiettivo gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità (**comma 186**).

Il **comma 187** riguarda i Comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata, precisando che l'alleggerimento degli obiettivi di patto previsto per tali enti dalla legge di stabilità dello scorso anno, si applica solo previo accordo tra fra enti capofila ed enti associati.

Il **comma 188** dispone la disapplicazione del meccanismo di virtuosità, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto di stabilità interno fra gli enti virtuosi e non virtuosi, che determinava effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti.

È inoltre prevista la soppressione delle norme relative al cd. “Patto regionalizzato integrato” (**comma 189**).

Ulteriori modifiche riguardano le disposizioni relative al monitoraggio del rispetto del patto medesimo e, in particolare, ai termini per l’invio da parte degli enti locali del prospetto relativo ai risultati del patto (**commi 190-192**).

Il **comma 193**, infine, interviene con alcune precisazioni in merito alla disposizione, introdotta dal decreto-legge n. 133 del 2014 ancora all’esame del Parlamento, che reca per gli anni 2014 e 2015 l’esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti in conto capitale sostenuti da regioni, province e comuni per l’estinzione dei debiti in conto capitale non estinti alla data del 31 dicembre 2013.

Il **comma 194** reca alcune regole per l’assoggettamento al patto di stabilità interno dei Comuni istituiti a seguito di fusione, mentre il **comma 195** interviene sul sistema di premialità previsto in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno al fine di semplificarne la procedura.

#### **Articolo 2, comma 207** *(Contributo Roma capitale)*

Attribuisce a Roma Capitale, a decorrere dal 2015, un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso Comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.

#### **Articolo 2, commi 208-210** *(Expo 2015: misure in materia di personale e contributo al Comune di Milano)*

Il **comma 208** prevede, a favore del Comune di Milano - in relazione ad Expo 2015 e agli eventi connessi al semestre italiano di presidenza europea - una serie di deroghe a norme vigenti relative al contenimento delle spese di personale.

In primo luogo, prevede la non applicazione, per il 2015, delle norme che limitano la spesa per il personale con contratto a termine (articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78 del 2010) e delle norme che impongono la riduzione percentuale della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente (articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006).

L’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede, a decorrere dall’anno 2011, che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata

e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

L'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 prevede che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

Ancora, il **comma 208** autorizza - in deroga alla normativa vigente e al CCNL enti locali<sup>2</sup> - il Comune di Milano a corrispondere, al personale non dirigenziale impiegato nella attività strettamente connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, 45 ore pro-capite mensili, sino al 31 dicembre 2015, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Il **comma 209** estende agli enti locali e regionali, la deroga ai vincoli in materia di personale a tempo determinato già prevista per le società *in house* degli enti locali soci di Expo 2015 (ai sensi dell'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013), per le attività funzionali all'Expo 2015.

Prevede che il termine per fruire della deroga sia fissato alla fine della conclusione delle attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (il termine vigente è il 31 dicembre 2015).

Il **comma 210**, infine, autorizza la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2015, come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'evento espositivo.

---

<sup>2</sup> Il richiamato articolo 14 del Contratto collettivo nazionale Regioni ed enti locali del 1° aprile 1999 prevede, in particolare, che “a decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore”.

**Articolo 2, commi 212-216**

*(Rinegoziazione. Disavanzo di amministrazione. Limite all'indebitamento. Contributo in conto interessi. Anticipazioni di tesoreria. )*

Il **comma 212** Consente agli enti locali che abbiano effettuato operazioni di rinegoziazione, di rinegoziare ulteriormente i mutui, al fine di una più agevole gestione del debito pregresso da parte degli enti interessati.

Il **comma 213** introduce alcune modifiche alla disciplina in tema di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015, in conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui.

Il **comma 214** incrementa, a decorrere dal 2015, dall'8 al 10 per cento la percentuale massima degli interessi passivi rapportata alle entrate correnti che gli stessi enti devono rispettare in caso di assunzione di nuovi mutui o di accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato

Il **comma 215** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015, il cui ammortamento decorrerà dal 2016.

Il **comma 216** proroga di un anno - dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 - l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria.

**Articolo 2, commi 219-220**

*(Bilancio enti dissestati)*

Il **comma 219** dispone che, in caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, se già trasmessa al Ministero dalla precedente amministrazione, possa essere sostituita dalla nuova amministrazione entro tre mesi dall'insediamento.

Il **comma 220** estende all'esercizio 2015 la possibilità per gli enti locali in predissesto che hanno presentato i piani di riequilibrio finanziario per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti di poter riproporre un nuovo piano di riequilibrio.

**Articolo 2, comma 221**

*(Esclusione della società EXPO 2105 spa dall'applicazione delle regole di contenimento della spesa)*

Esclude la Società Expo s.p.a., fino al 31 dicembre 2015, dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese per l'acquisito di beni e servizi nonché di quelle limitative delle assunzioni di personale.



**Articolo 2, commi 267-272***(Razionalizzazione delle società partecipate locali)*

Il **comma 267** interviene sulla disciplina vigente dei servizi pubblici locali, riguardo a: ruolo e funzioni degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei; mantenimento della concessione in caso di acquisizione o fusione societaria; criteri per i finanziamenti disposti a valere su risorse statali relativamente ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; esclusione di talune categorie di spese dal patto di stabilità interno.

In primo luogo, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei, rendendo più stringenti le disposizioni dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011 (come convertito dalla legge n. 148 del 2011), il quale ha disciplinato l'organizzazione per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete (elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto) di rilevanza economica.

Sono attribuiti - in caso di inottemperanza degli enti locali - al presidente della Regione l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Le deliberazioni degli enti di governo "sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali". Dunque non sono richieste deliberazioni ulteriori degli organi dei singoli enti locali, per l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, l'affidamento della gestione e il relativo controllo.

Agli enti di governo è attribuito il compito di predisporre la relazione (richiesta dalla legislazione vigente) per l'affidamento del servizio. Nella relazione dev'essere ricompreso anche un piano economico finanziario, debitamente asseverato.

Nel caso di affidamento *in house*, gli enti locali proprietari devono procedere, contestualmente all'affidamento, ad accantonare *pro quota* nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio (nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*).

Anche in caso di operazioni societarie (se effettuate "con procedure trasparenti") quali l'acquisizione o la fusione, viene mantenuta la concessione in essere, in capo all'operatore economico succeduto. In tale quadro, è consentita ove necessaria, la rideterminazione dell'equilibrio economico finanziario del nuovo soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 143

del codice dei contratti pubblici, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza delle concessioni in essere.

Si prescrive che i finanziamenti (fatti salvi quelli già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei) concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio, debbano necessariamente costituire risorse aggiuntive ovvero a garanzia e sostegno dei piani di investimento approvati dagli enti di governo.

Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica, o che comunque abbiano attestata (dall'Autorità di regolazione competente ovvero l'ente di governo nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita) l'efficienza gestionale e la qualità del servizio, sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo, o che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

Si dispone che le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione (totale o parziale, ed anche a seguito di quotazione) di partecipazioni in società, siano escluse (unitamente ai proventi) dal patto di stabilità interno.

Non sono invece escluse dal patto le spese effettuate dagli enti locali per acquisto di partecipazioni.

Infine si dispone circa l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (in particolare, elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto). Esse si intendono riferite, "salvo deroghe espresse", anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'Autorità indipendente.

In materia di servizi pubblici locali, l'articolo 23 del decreto-legge n. n. 66 del 2014 ha conferito al Commissario per la razionalizzazione della spesa (istituito con l'articolo 49-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge n. 98) la predisposizione entro il 31 luglio 2014 di un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali.

Il Commissario ha presentato *Programma di razionalizzazione delle partecipate locali* il 7 agosto 2014 (cd. rapporto Cottarelli).

Esso ha rimarcato, da un lato, la dilatazione numerica del fenomeno delle società partecipate dalle amministrazioni locali, con circa 7700 società, di dimensioni talvolta assai ridotte e operanti spesso in perdita, con effetti negativi sia per il bilancio delle amministrazioni proprietarie che per la collettività che usufruisce di servizi inefficienti; dall'altro, con particolare riferimento al settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la frammentazione dell'assetto proprietario delle 1.800 società circa operanti

nei comparti energetico, idrico, dei rifiuti e del trasporto pubblico locale, con conseguente difficoltà di realizzazione dei programmi di investimento adeguati.

Il Commissario ha utilizzato i dati forniti dal Tesoro per analizzare le 7.726 società partecipate dalle amministrazioni locali. Secondo le sue rilevazioni, i servizi pubblici di rilevanza economica a rete (in particolare, elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto) rappresentano il 23 per cento del numero totale delle società e il 60 per cento del valore della produzione. Ammonta invece al 42 per cento il numero delle società che svolgono servizi pubblici privi di rilevanza economica, mentre il 13 per cento svolge servizi strumentali per l'ente pubblico di riferimento. Il 22 per cento svolge attività di vendita di beni e servizi in mercati concorrenziali.

Nel 2012 le perdite lorde delle partecipate censite sono state di circa 1,2 miliardi. Si rilevano perdite in quasi tutti i settori anche se risultano particolarmente elevate, in valore assoluto, per il trasporto pubblico (con perdite eccedenti i 300 milioni, di cui la metà sono relative all'ATAC di Roma). Altri settori con perdite elevate (superiori al 20 per cento) rispetto al capitale investito sono l'informatica, i servizi amministrativi, le società di trasformazione urbana (STU), le *multiutility* e il turismo.

Secondo il Commissario, vi sono poi perdite non palesi finanziate da contratti di servizio e trasferimenti in conto corrente e conto capitale. I contratti di servizio e gli altri trasferimenti – che, sulla base di dati SIOPE, ammontavano nel 2012 a circa 16,5 miliardi per l'intero settore – compensano le partecipate per un servizio reso e quindi sarebbe errato, come alcuni fanno, assumere che un risparmio corrispondente potrebbe emergere dalla soppressione delle partecipate. Tuttavia, una parte di queste risorse, di incerto ammontare, va a compensare inefficienze di gestione.

Il Programma del Commissario volge l'attenzione al sottodimensionamento di molte partecipate: circa 3000 società hanno un numero di dipendenti minore o uguale a 5 e altre 500 circa hanno un massimo di 10 dipendenti. Inoltre, tra i servizi pubblici economici a rete, nei quali vi è un'elevata incidenza delle economie di scala (energia, gas, acqua, rifiuti), il 62 per cento delle partecipate è rappresentato da piccole imprese con un valore della produzione inferiore a 10 mln che nell'insieme coprono soltanto il 7 per cento della produzione e che si presentano concentrate prevalentemente al Sud. Al polo opposto si trova un numero esiguo di imprese di medie e grandi dimensioni che rappresenta numericamente solo il 4 per cento dell'insieme delle partecipate, ma copre più della metà del valore della produzione del comparto.

I **commi 268-271** prevedono la realizzazione da parte di Regioni, enti locali, Camere di commercio, università, autorità portuali, di un piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie, onde conseguire la riduzione entro il 31 dicembre 2015 - sulla base di alcuni criteri: eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione) nonché delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione); aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi).

Invero, già l'articolo 3, commi 27-29 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) vietava alle amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché l'assunzione e il mantenimento diretto di partecipazioni in tali società.

Il **comma 272** modifica la disciplina vigente sull'affidamento diretto, ammettendolo per società partecipate indirettamente e in forma non esclusiva dagli enti locali dell'ambito territoriale.

*Esaurita l'illustrazione dell'articolato, può prendersi in esame il novero di **Tabelle** che correda la legge un tempo finanziaria ora di stabilità.*

## **LE TABELLE A E B (FONDI SPECIALI)**

Le Tabelle A e B del disegno di legge di stabilità contengono - rispettivamente per la spesa corrente e per quella in conto capitale - gli accantonamenti sui fondi speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento.

Si tratta in effetti di "prenotazioni" di spesa: gli importi indicati verranno infatti iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero assegnatario dopo l'approvazione dei relativi progetti di legge.

Le Tabelle riportano solo gli importi globali. La relazione al disegno di legge reca informazioni sulla destinazione degli accantonamenti.

Per quanto riguarda il Ministero dell'interno, la **Tabella A** (fondo speciale di parte corrente) non presenta accantonamenti.

La **Tabella B** (fondo speciale in conto capitale) reca a favore del Ministero dell'interno un accantonamento pari a: *20 milioni di euro per il 2015; 30 milioni per il 2016; 38 milioni per il 2017.*

Quanto alle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, esse sono inserite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e non assumono autonoma evidenza nelle Tabelle A e B.

## LA TABELLA C

La Tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge di stabilità la definizione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione é effettuata su base triennale.

Nel prospetto che segue sono esposti gli importi relativi al **Ministero dell'interno** delle dotazioni per il triennio.

*Le cifre sono in milioni di euro.*

		d.d.l. Stabilità 2014		
		2014	2015	2016
Missione: Ordine pubblico e sicurezza				
Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di polizia				
D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (3.3 - cap. 2668 e cap. 2815)		0,53	0,54	0,54

		d.d.l. Stabilità 2015		
		2015	2016	2017
Missione: Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti				
Programma: Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale				
D.Lgs 140/2005, art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 - cap. 2311)		4,01	3,86	3,85

		d.d.l. Stabilità 2015		
		2015	2016	2017
Missione: Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti				
Programma: Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale				
Legge n. 549/1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - Art. 1 co 43 - Contributi a enti, istituti associazioni, fondazioni e altri organismi (5.1 - cap. 2309)		1,03	1,06	1,05

Per quanto concerne le voci entro lo stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, possono segnalarsi i seguenti stanziamenti:

		d.d.l. Stabilità 2015		
		2015	2016	2017
Missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri				
Programma: Presidenza del Consiglio dei Ministri				
L. 230/1998, <i>Nuove norme in materia di obiezione di coscienza</i> - art. 19: Fondo Nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185)		65,73	63,42	63,42
D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della L. 59/1997 (21.3 - cap. 2115)		33,42	33,68	33,59

		d.d.l. Stabilità 2015		
		2015	2016	2017
Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
Programma: Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale				
L. 38/2001 <i>Tutela della minoranza linguistica slovena</i> , art. 16, co. 2: contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (2.3 - cap. 7513/p)		5,09	5,10	5,10

		d.d.l. Stabilità 2015		
		2015	2016	2017
Missione: Soccorso civile				
Programma: Protezione civile				
D.L.142/91 art. 6, co. 1 Reintegro fondi Protezione civile (6.2 - cap. 7446/P)		50,42	47,78	47,78
D.L. 90/2005, art. 4, co. 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 - cap. 2184)		6,69	6,44	6,88
Legge 228/2012, art. 1, co. 290 Integrazione Fondo Protezione civile per alluvioni (6.2 - cap. 7446/P)		44,74	-	-
D.L. 93/2012, art. 10, co. 1 Fondo emergenze nazionali (6.2 - cap. 7441)		140,0	140,0	140,0

## ddl stabilità

		<b>d.d.l. Stabilità 2015</b>		
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Missione: Comunicazioni				
Programma: Sostegno all'editoria				
L.67/1987: Editoria (11.2 - cap. 2183 e 11.2, cap. 7442)		107,46	103,72	103,42

		<b>d.d.l. Stabilità 2015</b>		
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Missione: Ricerca e innovazione				
Programma: Ricerca di base e applicata				
D.L. 83/2012, art. 19 Agenzia digitale (12.1 - cap. 1707)		2,73	2,85	2,85

		<b>d.d.l. Stabilità 2015</b>		
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma: Sostegno alla famiglia				
D.L. 223/2006, art. 19, co. 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102)		18,26	17,62	17,62
Programma: Promozione e garanzie dei diritti e delle pari opportunità				
D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 - cap. 1733)		7,37	7,11	7,85
D.L. 223/2006, art. 19, co. 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 - cap. 2108/p)		9,97	9,59	10,62
D.L. 93/2013 art. 5-bis, co. 1 Politiche pari opportunità - Incremento del fondo pari opportunità al fine di assistenza alle donne vittime di violenza (17.4 - cap. 2108/p)		9,11	9,0	9,0

		<b>d.d.l. Stabilità 2015</b>		
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale della spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva				
L. n. 296/2006: Legge Finanziaria 2007 - Art. 1, co 1258 (Fondo nazionale infanzia e adolescenza) (4.5 -		28,70	28,79	28,79

cap. 3527)				
		<b>d.d.l. Stabilità 2015</b>		
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Missione: Giovani e sport				
Programma: Incentivazione e sostegno alla gioventù				
D.L. 223/2006, art. 19, co. 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106)		5,76	5,55	6,13

		<b>d.d.l. Stabilità 2015</b>		
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
Programma: Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche				
L. 146/1980, art. 36: Assegnazione all'Istituto nazionale di statistica (24.1 - cap. 1680)		36,31	34,69	34,59
D.lgs. 6/2010 <i>Riorganizzazione del Formez</i> , art. 4, co. 2 Formez 24.4 - cap. 5200)		4,98	4,81	4,79
D.P.R. 70/2013 Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici (24.4 - cap. 5217)		1,05	1,07	1,18

		<b>d.d.l. Stabilità 2014</b>		
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Fondi da ripartire				
Fondi da assegnare				
L. 385/1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026)		29,77	28,66	28,57

## LA TABELLA D

La nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente (per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione).

E' questo il contenuto della **Tabella D**.



*(cifre in milioni di euro)*

		<b>d.d.l. Stabilità 2015</b>		
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
Programma: Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa				
D.L. n. 80/2004 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) - Art 6-bis, co 1: Fondo finalizzato ad erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali (2.3 - cap. 1331)		- 0,06	- 0,06	- 0,06

		<b>d.d.l. Stabilità 2015</b>		
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Missione: Ordine pubblico e sicurezza				
Programma: Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e sicurezza pubblica				
L. 7/2006 Prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili - Art. 5, co 2: Istituzione di un numero verde (3.1 - cap. 2568)		- 0,06	- 0,07	- 0,07
L. 48/2008 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. - Art. 12, co 1: Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet (3.1 - cap. 2632)		- 0,46	- 0,49	- 0,49

		<b>d.d.l. Stabilità 2015</b>		
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Missione: Ordine pubblico e sicurezza				
Programma: Pianificazione e coordinamento forze di polizia				
Legge 125/2001 Legge quadro in materia di alcol. - Art. 3, co 4: monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol (3.3 - cap. 2762)		- 0,01	- 0,01	- 0,01
D.L. n. 35/2005 Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. - Art. 1 co 5: Fondo per l'istituzione del sistema di informazione visti. (3.3 - cap. 2735)		- 0,77	- 1,3	- 1,3

D.L. n. 225/2010 Proroga di termini - Art. 2, co 6- <i>decies</i> : Rete degli esperti per la sicurezza (3.3 - cap. 2642)		- 0,24	- 0,25	- 0,25
--	--	--------	--------	--------

		d.d.l. Stabilità 2015		
		2015	2016	2017
<b>Missione:</b> Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti				
<b>Programma:</b> Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale				
Legge n. 379/1993: Concessione di un contributo annuo all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione - Art. 1, co 1: Contributo all'UIC (5.1 - cap. 2316)		- 0,19	- 0,19	- 0,19

		d.d.l. Stabilità 2015		
		2015	2016	2017
<b>Fondi da ripartire</b>				
<b>Fondi da assegnare - Ministero dell'interno</b>				
Legge n. 350/2003: Legge finanziaria 2004 - Art. 3, co 151: Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione. (7.1 - cap. 3001)		- 2,23	- 2,63	- 2,63

## LA TABELLA E

Essa reca espone i rifinanziamenti, le rimodulazioni, le riduzioni, rispetto a previsioni di spesa pluriennali.

Può qui segnalasi la seguente *complessiva* previsione, entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

		d.d.l. Stabilità 2015		
		2015	2016	2017
<b>Missione:</b> Relazioni finanziarie enti territoriali				
Totale		10	-	-

(in milioni di euro)

Nella Tabella E figura altresì una riduzione di 25 milioni per ciascun anno del triennio 2015-2017, di 75 milioni dal 2018, a valere sulla missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza" dello Stato di previsione del Ministero dell'interno, programma 7.10 "Pianificazione e coordinamento Forze di

Polizia", cap. 7506 denominato “*Spese per l'acquisizione di un servizio di telecomunicazione in standard Tetra per le esigenze delle Forze di polizia*”.

Conseguentemente, destinate a TETRA rimangono 39,47 milioni per il 2015; 40 milioni per il 2016; 39,61 milioni per il 2017; 124,43 milioni per il 2018 e anni seguenti.

TETRA è la tecnologia digitale, realizzata dall'azienda italiana Selex Elsag (ora confluita nella Selex Es, del gruppo Finmeccanica) adottata dall'Unione europea come standard digitale per le comunicazioni radio sicure delle forze di polizia dell'Unione europea.

Il sistema TETRA (*Terrestrial Trunked RAdio*,) è uno standard di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di polizia e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili.

Il sistema garantisce un particolare grado di riservatezza o confidenzialità delle comunicazioni ottenuta mediante cifratura delle trasmissioni in aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione.

In proposito, l'articolo 1, comma 209, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha assegnato al Ministro dell'interno il compito di predisporre un programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete TETRA, considerata necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione di tale programma, l'Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. La medesima disposizione ha autorizzato le relative spese, fissate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013, e di 50 milioni di euro per l'anno 2014.





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>173</u></a>	Testo a fronte	Attività di <i>lobbying</i> . Testo a fronte tra i disegni di legge in esame (all'8 ottobre 2014) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato. (AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497, 1522, 1191 e 1632) - <i>Edizione provvisoria</i>
<a href="#"><u>174</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1637 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" - <i>Edizione provvisoria</i>
<a href="#"><u>175</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1167 e 953/A "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto"
<a href="#"><u>176</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1638 "Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"
<a href="#"><u>177</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1651 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" - <i>Edizione provvisoria</i>
<a href="#"><u>178</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1642 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"
<a href="#"><u>179</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"
<a href="#"><u>180</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 (riforma elettorale) Testo a fronte tra il D.P.R. 361/1957 e il testo dell'A.S. n. 1385
<a href="#"><u>181</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1676 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"- <i>Edizione provvisoria</i>
<a href="#"><u>182</u></a>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-B "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"
<a href="#"><u>183/I</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. I: dall'art. 1 all'art. 2, co. 69 - <i>Edizione provvisoria</i>
<a href="#"><u>183/II</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. II: dall'art. 2, co. 70 all'art. 3 - <i>Edizione provvisoria</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".